

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che, all'art. 23, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di € 337.500.000 per l'anno 2004 e di € 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'articolo 1, comma 148, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e la conseguente applicazione, per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del citato regio decreto, dei trattamenti economici previdenziali di malattia secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria, con eventuale erogazione di trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS, ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria;

VISTO il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, che, all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, la spesa di € 260.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che "le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

VISTO il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei trasporti, con cui, in attuazione dell'art. 1 del citato comma 273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle somme per l'anno di competenza 2005;

VISTO l'art. 4 del citato decreto interministeriale 6 agosto 2007, che prevede che per gli anni di competenza successivi al 2005, la misura delle somme da erogare è determinata a consuntivo, sulla



base delle somme residuate sul capitolo del Ministero dei trasporti destinate a tale scopo e degli oneri sostenuti dalle aziende aventi titolo, le quali, ai sensi del successivo comma 3, a decorrere dall'anno di competenza 2007 provvedono alla comunicazione degli stessi entro il 31 marzo dell'anno successivo con le modalità indicate con apposito avviso sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO degli accordi sindacali nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con cui sono stati definiti i trattamenti di malattia da riconoscere al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

VISTO l'art. 200, comma 5-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone "Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

VISTI i comunicati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 gennaio 2016, del 3 marzo 2017, del 5 marzo 2018 e del 1 marzo 2019, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, con cui, per gli anni di competenza 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per la quantificazione degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione del citato articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la nota prot. n. 14295 del 19 novembre 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le valutazioni di competenza, gli elenchi delle istanze presentate dalle aziende richiedenti il rimborso degli oneri aggiuntivi sostenuti per l'indennità di malattia fruite dai lavoratori addetti ai servizi di pubblico



trasporto, quantificando l'onere rispettivamente di € 50.761.523,51 per 344 aziende nel 2015, di € 55.992.960,60 per 347 aziende nel 2016, di € 51.033.413,51 per 335 aziende nel 2017 e di € 50.357.747,89 per 336 aziende nel 2018;

VISTA la nota prot. n. 10379 del 15 settembre 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fornire riscontro alla nota prot. n. 14295 del 19 novembre 2019, comunicando sia l'esito delle verifiche svolte con riferimento ai dati presenti nella piattaforma informatica dedicata dell'Osservatorio nazionale sulle politiche di sviluppo del trasporto pubblico locale - mediante l'esatta individuazione delle aziende beneficiarie dell'intervento previsto dall'art. 1, comma 273, legge n. 266/2005 - sia il dato concernente le risorse che residuano dall'applicazione delle leggi n. 47/2004 e n. 58/2005 per la copertura dell'onere complessivo relativo alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTA la nota prot. n 8381 del 26 novembre 2020 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a conclusione delle relative istruttorie e delle conseguenti stime delle disponibilità dei fondi stanziati per il pagamento dei contributi previsti dalla legge n. 47/2004 e dalla legge n. 58/2005, ha informato di poter destinare risorse per € 50.761.523,51 per l'annualità 2015, € 55.992.960,60 per l'annualità 2016, € 51.033.413,51 per l'annualità 2017 e € 50.357.747,89 per l'annualità 2018 a favore delle richieste di rimborso degli oneri aggiuntivi di indennità di malattia per i lavoratori addetti ai servizi di pubblico trasporto;

RILEVATO che, con la predetta nota prot. n. 8381 del 26 novembre 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato altresì che l'Osservatorio nazionale sulle politiche di sviluppo del trasporto pubblico locale ha acquisito le certificazioni delle aziende che hanno svolto attività di TPL rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e che rimangono aziende per le quali si era ancora in attesa di ricevere la certificazione;

VISTA la nota prot. n. 2665 del 1 aprile 2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato l'elenco delle aziende da escludere dal rimborso degli oneri di malattia e pertanto le aziende classificate aventi titolo al beneficio risultano essere n. 334 per un importo pari a € 50.639.091,01 nel 2015, n. 341 per un importo pari a € 56.307.419,94 nel 2016, n. 329 per un importo pari a € 50.861.182,21 nel 2017 e n. 330 per un importo pari a € 50.339.735,82 nel 2018;



VISTA la nota prot. n. 4257 del 13 aprile 2021 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la richiesta di parere su uno schema provvisorio di decreto, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale del 6 agosto 2007, relativo al rimborso degli oneri per malattia come risultanti all'esito degli approfondimenti istruttori svolti dallo stesso Ministero;

VISTA la nota prot. n. 5075 del 25 giugno 2021 con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha confermato la disponibilità delle somme residue per gli importi individuati per ciascun anno di competenza, in conformità alle specifiche già evidenziate con la nota prot. n. 8381 del 26 novembre 2020 ed ha espresso parere favorevole allo schema provvisorio di decreto interministeriale;

RITENUTO di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa, al versamento delle somme residue attraverso un'evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

DECRETA

Articolo 1

Le somme, come quantificate nelle premesse, sono ripartite, ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 2

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante i predetti comunicati del 29 gennaio 2016, del 3 marzo 2017, del 5 marzo 2018 e del 1 marzo 2019, assegna alle aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento agli anni di competenza 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo i prospetti allegati al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.



Articolo 3

- 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede a trasferire all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) le risorse complessive di cui ai prospetti allegati, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
- 2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie, tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. Tale erogazione è subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia provvederà alla riproduzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un apposito avviso con cui dare notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

F.TO Andrea Orlando Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili F.TO Enrico Giovannini

art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE	RIMBORSO
1	ABRUZZO	7	966.009,86		
2	BASILICATA	9	104.758,74		
3	CALABRIA	20	1.127.362,45		
4	CAMPANIA	27	6.085.920,16		
5	EMILIA ROMAGNA	36	3.207.255,87		
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.245.945,45		
7	LAZIO	30	8.917.406,96		
8	LIGURIA	7	2.227.510,51		
9	LOMBARDIA	52	8.754.802,22		
10	MARCHE	22	681.151,52		
11	MOLISE	4	107.939,36		
12	PIEMONTE	36	4.443.729,83		
13	PUGLIA	17	2.520.067,02		
14	SICILIA	23	3.024.932,06		
15	TOSCANA	17	3.088.764,49		
16	UMBRIA	4	622.645,96		
17	VENETO	17	3.512.888,55		
	TOTALE AZIENDE	334	50.639.091,01		

TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2015	50.639.091,01	
STANZIAMENTO TOTALE	50.639.091,01	
	_	_

art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE	RIMBORSO
1	ABRUZZO	7	878.763,98		
2	BASILICATA	10	154.016,30		
3	CALABRIA	19	1.340.008,52		
4	CAMPANIA	21	5.716.641,08		
5	EMILIA ROMAGNA	41	3.339.603,57		
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.201.928,80		
7	LAZIO	35	12.425.155,44		
8	LIGURIA	7	2.373.263,41		
9	LOMBARDIA	52	9.287.103,87		
10	MARCHE	21	605.910,34		
11	MOLISE	5	99.430,32		
12	PIEMONTE	34	4.948.943,72		
13	PUGLIA	20	3.378.035,43		
14	SICILIA	26	3.101.518,05		
15	TOSCANA	18	3.183.109,42		-
16	UMBRIA	4	606.109,41		
17	VENETO	15	3.667.878,28		
	TOTALI	341	56.307.419,94		

	1	
TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2016	56.307.419,94	
STANZIAMENTO TOTALE	56.307.419,94	

art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE	RIMBORSO
1	ABRUZZO	9	828.591,70		
2	BASILICATA	11	120.151,26		
3	CALABRIA	17	1.323.808,23		
4	CAMPANIA	23	5.508.045,86		
5	EMILIA ROMAGNA	38	3.234.034,67		
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.352.907,83		
7	LAZIO	29	8.111.301,67		
8	LIGURIA	7	2.500.863,66		
9	LOMBARDIA	48	9.000.332,89		
10	MARCHE	22	623.487,97		
11	MOLISE	5	86.134,47		
12	PIEMONTE	33	4.709.548,84		
13	PUGLIA	19	3.199.958,98		
14	SICILIA	28	2.981.227,82		
15	TOSCANA	16	3.037.931,11		
16	UMBRIA	3	603.017,62		
17	VENETO	15	3.639.837,63		
	TOTALI	329	50.861.182,21		

TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2017	50.861.182,21	
STANZIAMENTO TOTALE	50.861.182,21	

art. 1, comma 273, Legge 23.12.2005 n. 266

	REGIONE	NUMERO AZIENDE	ONERE	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE	RIMBORSO
1	ABRUZZO	10	938.757,43		
2	BASILICATA	10	199.198,20		
3	CALABRIA	17	1.414.142,81		
4	CAMPANIA	25	5.204.817,16		
5	EMILIA ROMAGNA	47	3.147.502,42		
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	6	1.156.588,31		
7	LAZIO	25	8.436.805,00		
8	LIGURIA	7	2.613.968,81		
9	LOMBARDIA	50	8.599.876,72		
10	MARCHE	22	644.982,94		
11	MOLISE	5	88.186,91		
12	PIEMONTE	33	4.717.730,87		
13	PUGLIA	20	3.034.218,16		
14	SICILIA	21	2.948.725,63		
15	TOSCANA	17	2.866.518,81		
16	UMBRIA	3	713.347,26		
17	VENETO	12	3.614.368,38	-	
	TOTALI	330	50.339.735,82		

TOTALE ONERE SOSTENUTO ANNO 2018	50.339.735,82	
STANZIAMENTO TOTALE	50.339.735,82	